



€ 230,00 I.V.A. INCLUSA

BREVIARIA IURIS

fondati da GIORGIO CIAN e ALBERTO TRABUCCHI

e continuati da GIORGIO CIAN e MARCO CIAN

- 1 – G. CIAN - A. TRABUCCHI - *Commentario breve al codice civile* ¹³ a cura di Giorgio Cian
– *Commentario breve al codice civile - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2019*
- 2 – A. MAFFEI ALBERTI - *Commentario breve alla legge fallimentare* ⁶
- 3 – F. CARPI - M. TARUFFO - *Commentario breve al codice di procedura civile* ⁹
– *Commentario breve al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale* ¹⁰ (con CD)
– *Commentario breve al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2019*
- 4 – G. FORTI - S. SEMINARA - *Commentario breve al codice penale* ⁶
– *Commentario breve al codice penale - Complemento giurisprudenziale* ¹² (con CD)
– *Commentario breve al codice penale - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2019*
- 5 – L.C. UBERTAZZI - *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza* ⁷
- 6 – G. CONSO - G. ILLUMINATI - *Commentario breve al codice di procedura penale* ²
– G. ILLUMINATI - L. GIULIANI - *Commentario breve al codice di procedura penale - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2019*
- 7 – S. BARTOLE - R. BIN - *Commentario breve alla Costituzione* ²
- 8 – L. SALAMONE - P. SPADA - *Commentario breve al diritto delle cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento* ⁵
- 9 – G. CONSO - V. GREVI - *Prolegomeni a un commentario breve al nuovo codice di procedura penale* (opera esaurita)
- 10 – A. ROMANO - R. VILLATA - *Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa* ³
- 11 – G. ALPA - P. ZATTI - *Commentario breve al codice civile. Leggi complementari* (3 tomi)
Tomo I ⁴ Tomo II ⁴ Tomo III ⁴
- 12 – R. DE LUCA TAMAJO - O. MAZZOTTA - *Commentario breve alle leggi sul lavoro* ⁶
- 13 – F. POCAR - *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea* ²
- 14 – F.C. PALAZZO - C.E. PALIERO - *Commentario breve alle leggi penali complementari* ²
- 15 – C. CONSOLO - C. GLENDI - *Commentario breve alle leggi del processo tributario* ⁴
- 16 – R. CAVALLO PERIN - A. ROMANO - *Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali*
- 17 – L. COSTATO - F. PELLIZZER - *Commentario breve al codice dell'ambiente* ²
- 18 – A. MAFFEI ALBERTI - *Commentario breve al diritto delle società* ⁴
- 19 – A. ZACCARIA - *Commentario breve al diritto della famiglia* ³
- 20 – A. CARULLO - G. IUDICA - *Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati* ³
- 21 – G. VOLPE PUTZOLU - *Commentario breve al diritto delle assicurazioni* ²
- 22 – G. DE CRISTOFARO - A. ZACCARIA - *Commentario breve al diritto dei consumatori* ²
- 23 – G. FALSITTA - A. FANTOZZI - G. MARONGIU - F. MOSCHETTI - *Commentario breve alle leggi tributarie: Tomo I Diritto costituzionale tributario e Statuto del contribuente*, a cura di G. Falsitta; *Tomo II Accertamento e sanzioni*, a cura di F. Moschetti; *Tomo III Testo unico delle imposte sui redditi e leggi complementari*, a cura di A. Fantozzi; *Tomo IV Imposta sul valore aggiunto e imposte sui trasferimenti*, a cura di G. Marongiu
- 24 – M.V. BENEDETTI - C. CONSOLO - L.G. RADICATI DI BROZOLO - *Commentario breve al diritto dell'arbitrato nazionale ed internazionale* ²
- 25 – G. CIAN - *Codice civile e leggi collegate. Commento giurisprudenziale sistematico* ²
- 26 – R. FERRARA - G.F. FERRARI - *Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia* ³
- 27 – S. BARTOLE - P. DE SENA - V. ZAGREBELSKY - *Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali*
- 28 – G. FORTI - P. PATRONO - G. ZUCCALÀ - *Codice penale e leggi collegate. Commento giurisprudenziale sistematico*
- 29 – A. ZACCARIA - *Commentario breve alla disciplina delle locazioni immobiliari*
- 30 – G. SPANGHER - A. MARANDOLA - *Commentario breve al Codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione*
- 31 – R. COSTI - F. VELLA - *Commentario breve al Testo Unico Bancario*

LUIGI CARLO UBERTAZZI

già Ordinario nell'Univ. di Pavia

COMMENTARIO BREVE
ALLE LEGGI SU
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
E CONCORRENZA

7^a edizione

 Wolters Kluwer

CEDAM

2019

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia n. 97, Edificio B3, 20142 Milano

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Composizione: Sinergie Grafiche srl - Corsico (MI)
Stampato dalla L.E.G.O. S.p.A.
Viale dell'Industria, 2 - 36100 - Vicenza

PRESENTAZIONE

Nulla hanno da dire i Direttori della Collana se non sottolineare – unitamente all'espressione del proprio grazie al Direttore dell'Opera e a tutti i suoi Collaboratori – il fatto che anche questa settima edizione continua a realizzare nel modo migliore, pur in un'età di continue rilevanti trasformazioni normative, lo scopo del Commentario, che è quello di presentare una approfondita e aggiornata illustrazione di tutto quanto è essenziale nel settore del diritto industriale e dei beni immateriali.

Padova, giugno 2019

GIORGIO CIAN MARCO CIAN

PREFAZIONE

La settima edizione di questo Commentario ne lascia inalterate concezioni di fondo e caratteristiche essenziali; aggiorna i commenti allo stato attuale della legislazione; e li ha aggiornati in corsa anche al d.l. 30 aprile 2019, n. 34. Anche questa volta rinnovo di cuore tutti i ringraziamenti espressi dall'edizione precedente: ed in particolare ai curatori delle sezioni, agli autori di questa edizione ed a quelli delle edizioni precedenti i cui commenti sono stati qui ripresi in qualche misura. E mi assumo naturalmente il piacere e la responsabilità derivanti dal coordinamento generale dell'Opera.

LUIGI CARLO UBERTAZZI

AUTORI DELL'OPERA

DIRETTORE

LUIGI CARLO UBERTAZZI

CURATORI DELLE SEZIONI

Federico Ghezzi, Andrea Giussani, Carlo Emanuele Mayr

COLLABORATORI DI QUESTA EDIZIONE

Alberto Alessandri

Aurelio Assenza

Francesca Benatti

Sabrina Borocci

Bianca Caruso

Alessandro Cassinelli

Valentina Cingano

Alessandro Cogo

Paolo Comoglio

Serena Corbellini

Pierluigi Cottafavi

Francesca Cuomo Ulloa

Daniele De Angelis

Giulia Di Fazio

Patrizia Di Tullio

Gualtiero Dragotti

Philipp Fabbio

Daniele Fabris

Marco Fazzini

Francesca Ferrari

Giuseppe Finocchiaro

Giuliano Fonderico

Paolo Galli

Roberto Gandin

Federico Ghezzi

Domenico Giordano

Andrea Giussani

Francesco Goisis

Davide Graziano

Giovanni Guglielmetti

Paolo Iannuccelli

Gianlorenzo Ioannides

Simona Lavagnini

Arturo Leone

Cristina Lo Surdo

Veronica Maffei Alberti

Corrado Malberti

Giuseppina Mangione

Giovanna Massarotto

Carlo Emanuele Mayr

Chiara Muraca

Andrea Ottolia

Claudio Partesotti

Luca Passanante

Alessandra Pedriali Kindler

Anna Porporato

Roberto Romandini

Angelo Maria Rovati

Fabrizio Sanna

Cristiana Sappa

Davide Sarti

Federica Senerchia

Raffaele Servanzi

Giulio Enrico Sironi

Serena Stella

Paolina Testa

Mario Todino

Anna Maria Toni

Andrea Tosato

Michele Trimarchi

Giuseppe Urbano

Carla Zuddas

COLLABORATORI DELLE EDIZIONI PRECEDENTI*

Giovanni Angelicchio

Giulio Bergomi

Michele Bertani

Jole Bertone

Antonio Legrottaglie

Elisabetta Guidi

Lamberto Liuzzo

Mariateresa Maggiolino

Armando Plaia

* Sono qui indicati soltanto gli autori dei commenti delle edizioni precedenti che sono stati rielaborati da altri autori in questa edizione.

CURATORI DELLE SEZIONI ED AUTORI DEI COMMENTI

NORME GENERALI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Luigi Carlo Ubertazzi

Trattato FUE

art. 36 D. Sarti

Regolamento 1215/2012/UE sulla competenza giurisdizionale

artt. 1-81 F. Ferrari

D. legisl. 27 giugno 2003, n. 168

artt. 1-7 P. Comoglio

CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Luigi Carlo Ubertazzi

D. legisl. 10 febbraio 2005, n. 30

artt. 1-6 R. Servanzi
introduzione agli artt. 7-28 C.E. Mayr
artt. 7-10 par. I-III C.E. Mayr
art. 10 par. IV D. Fabris
artt. 11-16 C.E. Mayr
art. 17 C.E. Mayr (A.M. Rovati*)
artt. 18-28 C.E. Mayr
artt. 29-30 P. Di Tullio (G. Angelicchio*)
introduzione agli artt. 31-44 F. Sanna
art. 31-44 F. Sanna
introduzione agli artt. 45-81 A. Ottolia
artt. 45-55 par. I-II A. Ottolia
art. 55 par. III D. Fabris
art. 56 parr. I-III A. Ottolia
art. 56 parr. IV-XV D. Fabris
art. 57 A. Ottolia
art. 58 parr. I-II A. Ottolia
art. 58 par. III D. Fabris
art. 59 parr. I-II A. Ottolia
art. 59 par. III D. Fabris
artt. 60-61 A. Ottolia
art. 62 A. Cassinelli (E. Guidi*)
artt. 63-65 A. Ottolia (E. Guidi*)
artt. 66-67 A. Ottolia (G. Angelicchio*)
art. 68 parr. I-VII A. Ottolia
art. 68 parr. VIII-XII D. Fabris
artt. 69-74 A. Cassinelli (G. Angelicchio*)
art. 75 G. Dragotti
artt. 76-79 R. Gandin
artt. 80-81 G. Dragotti
introduzione agli artt. 81-*bis*-81-*octies* R. Romandini
artt. 81-*bis*-81-*octies* R. Romandini
artt. 82-86 M. Fazzini

artt. 87-97 G. Guglielmetti
artt. 98-99 A. Ottolia
introduzione agli artt. 100-116 C.E. Mayr
artt. 100-116 C.E. Mayr
introduzione agli artt. 117-143 G. Di Fazio
artt. 117-119 P. Di Tullio (G. Angelicchio*)
artt. 120-123 G. Di Fazio
artt. 124-126 A.M. Rovati
art. 127 A. Alessandri
artt. 128-132 L. Passanante
introduzione all'art. 133 L. Passanante
art. 133 L. Passanante
artt. 134-137 P. Comoglio
artt. 138-140 A. Tosato
artt. 141-143 F. Goisis
artt. 144-146 G. Di Fazio
introduzione agli artt. 147-173 A. Porporato
artt. 147-161 A. Porporato
art. 162 R. Romandini
art. 163 parr. I-II A. Porporato
art. 163 par. III A. Cassinelli
artt. 164-169 A. Porporato
art. 170 parr. I-II A. Porporato
art. 170 par. III A. Cassinelli
art. 170-*bis* A.M. Rovati
art. 170-*ter* A. Cassinelli
artt. 171-184-*decies* A. Porporato
artt. 185-190 A.M. Rovati (P. Galli*)
artt. 191-193 V. Cingano
art. 194 F. Goisis
artt. 195-197 A.M. Rovati (P. Galli*)
artt. 198-200 V. Cingano
introduzione agli artt. 201-222 F. Goisis
artt. 201-222 F. Goisis

* Autore del commento precedente ripreso e rielaborato da altro autore per questa edizione.

introduzione agli artt. 223-230 V. Cingano
artt. 223-230 V. Cingano
introduzione agli artt. 231-236 A.M. Rovati
(A. Cogo*)

artt. 231-236 A.M. Rovati (A. Cogo*)
artt. 237-245 F. Sanna
art. 245-*bis* D. Graziano
art. 246 F. Sanna

D. legisl. 13 agosto 2010, n. 131

art. 128 F. Sanna

SEGNI DISTINTIVI E DESIGN

Carlo Emanuele Mayr

Regolamento UE n. 1001/2017 sul marchio dell'Unione europea

artt. 1-17 G.E. Sironi
art. 18 C.E. Mayr
artt. 19-29 G.E. Sironi
artt. 30-44 non commentati
artt. 45-48 G.E. Sironi
artt. 49-73 non commentati

artt. 74-93 F. Senerchia
artt. 94-121 non commentati
artt. 122-136 G. Dragotti
artt. 137-138 V. Maffei Alberti
artt. 139-212 non commentati

Codice civile

artt. 2563-2568 C.E. Mayr

Regolamento CE n. 6/02 su disegni e modelli

Introduzione al RDM, F. Sanna
artt. 1-9 F. Sanna
art. 10 C. Partesotti
artt. 11-13 non commentati
artt. 14-21 C. Partesotti
art. 22 F. Sanna
art. 23 non commentato
artt. 24-26 V. Maffei Alberti

artt. 27-34 F. Benatti - A.M. Toni
artt. 35-51 non commentati
artt. 52-54 V. Maffei Alberti
artt. 55-78 non commentati
artt. 79-94 V. Maffei Alberti
art. 95 non commentato
art. 96 F. Sanna
artt. 97-111 non commentati

INVENZIONI

Luigi Carlo Ubertazzi

Convenzione sul brevetto europeo

Introduzione alla CBE, A.M. Rovati
(P. Galli*), con par. LXIV
Brexit e brevetto UE L.C. Ubertazzi
artt. 1-51 non commentati
art. 52 A. Ottolia (P. Di Tullio*)
artt. 53-55 A. Ottolia (A. Cassinelli*)
art. 56 A. Ottolia (P. Di Tullio*)
art. 57 A. Ottolia (A. Cassinelli*)

artt. 58-62 A. Ottolia (D. Sarti*)
art. 63 non commentato
art. 64 A. Ottolia (L. Liuzzo*)
artt. 65-66 non commentati
artt. 67-69 A. Ottolia (L. Liuzzo*)
artt. 70-137 non commentati
art. 138 A. Ottolia (A. Cassinelli*)
artt. 139-178 non commentati

DIRITTO D'AUTORE

Luigi Carlo Ubertazzi

L. 22 aprile 1941, n. 633 (legge autore)

Introduzione alla l.a. A.M. Rovati (D. Sarti*)
artt. 1-5 P. Galli

introduzione agli artt. 6-11 P. Galli
artt. 6-16 P. Galli

| | |
|---|--|
| art. 16- <i>bis</i> P. Galli | introduzione al capo III C. Sappa |
| artt. 17-18 P. Galli | artt. 80-85- <i>quinquies</i> C. Sappa |
| art. 18- <i>bis</i> A.M. Rovati (D. Sarti*) | art. 86 S. Corbellini |
| art. 19 P. Galli | introduzione al capo V C. Sappa |
| introduzione agli artt. 20-24 P. Galli | artt. 87-92 A. Pedriali Kindler |
| artt. 20-24 P. Galli | artt. 93-95 S. Corbellini |
| introduzione agli artt. 25-32- <i>ter</i> P. Galli | artt. 96-98 A. Pedriali Kindler |
| artt. 25-43 P. Galli | art. 99 S. Corbellini |
| introduzione agli artt. 44-50 D. De Angelis | art. 99- <i>bis</i> P. Galli |
| artt. 44-46 D. De Angelis | artt. 100-102- <i>quinquies</i> S. Lavagnini |
| art. 46- <i>bis</i> P. Galli | artt. 103-106 A. Tosato |
| artt. 47-50 D. De Angelis | artt. 107-110- <i>bis</i> A. Cogo |
| artt. 51-64 P. Galli | art. 111 A. Tosato |
| introduzione agli artt. 64- <i>bis</i> -64- <i>quater</i> | artt. 112-141 A. Cogo |
| P. Galli | artt. 142-143 S. Corbellini |
| artt. 64- <i>bis</i> -64- <i>quater</i> P. Galli | introduzione agli artt. 144-155 P. Galli |
| introduzione agli artt. 64- <i>quinquies</i> -64- <i>sexies</i> | artt. 144-155 P. Galli |
| S. Lavagnini | introduzione agli artt. 156-170 (parte sost.) |
| artt. 64- <i>quinquies</i> -64- <i>sexies</i> S. Lavagnini | A.M. Rovati |
| introduzione agli artt. 65-71- <i>quinquies</i> | introduzione agli artt. 156-170 (parte proc.) |
| R. Servanzi | L. Passanante (G. Bergomi*) |
| artt. 65-68- <i>bis</i> R. Servanzi | artt. 156-157 G. Di Fazio |
| artt. 69-69- <i>septies</i> C. Sappa | artt. 158-160 A.M. Rovati |
| artt. 70-71- <i>quinquies</i> C. Sappa | artt. 161-162 L. Passanante |
| introduzione agli artt. 71- <i>sexies</i> -71- <i>decies</i> | artt. 162- <i>bis</i> -162- <i>ter</i> L. Passanante |
| C. Zuddas | artt. 163-165 L. Passanante |
| artt. 71- <i>sexies</i> -71- <i>decies</i> C. Zuddas | art. 166 A.M. Rovati |
| introduzione al titolo II capo I C. Zuddas | art. 167 A. Tosato |
| (M. Bertani*) | artt. 168-170 A.M. Rovati |
| artt. 72-78- <i>bis</i> C. Zuddas (M. Bertani*) | artt. 171-174 A. Alessandri |
| art. 78- <i>ter</i> A.M. Rovati (P. Galli*) | artt. 174- <i>bis</i> -179 non commentati |
| art. 78- <i>quater</i> A.M. Rovati | artt. 180-184 D. Giordano |
| introduzione al capo II C. Zuddas | artt. 185-189 P. Galli |
| (M. Bertani*) | artt. 190-195 non commentate |
| art. 79 C. Zuddas (M. Bertani*) | artt. 196-206 P. Galli |

CONCORRENZA SLEALE, PUBBLICITÀ E CONSUMATORI

Luigi Carlo Ubertazzi

Codice civile

| | |
|--|--------------------------------|
| artt. 2595-2597 P. Di Tullio (F. Sanna*) | artt. 2599-2601 F. Cuomo Ulloa |
| art. 2598 P. Di Tullio | (G. Guglielmetti*) |

Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Introduzione, A. Pedriali Kindler | artt. 16-28- <i>ter</i> P. Cottafavi |
| norme generali A. Pedriali Kindler | artt. 29-35 non commentati |
| artt. 1-2 P. Testa | artt. 36-45 P. Cottafavi |
| artt. 3-12- <i>bis</i> P. Cottafavi | art. 46 P. Testa |
| artt. 13-15 P. Testa | |

D. legisl. 2 agosto 2007 n. 145 - Attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| artt. 1-4 P. Testa | art. 8 sez. III P. Testa |
| artt. 5-7 P. Cottafavi | art. 9 P. Testa |
| art. 8 sez. I A. Alessandri | art. 10 non commentato |
| art. 8 sez. II A. Leone | |

D. legisl. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo)

| | |
|------------------------------------|--|
| artt. 1-3 P. Cottafavi (A. Plaia*) | art. 23 par. VII P. Testa |
| artt. 4-17 <i>omissis</i> | artt. 24-26 P. Cottafavi |
| artt. 18-20 P. Cottafavi | art. 27 sez. I A. Alessandri |
| art. 21 parr. I-III P. Testa | art. 27 sez. II parr. I-IV A. Leone |
| art. 21 par. IV P. Cottafavi | art. 27 sez. II parr. V-VII P. Testa |
| art. 22 parr. I-II P. Testa | artt. 27- <i>bis</i> -27- <i>quater</i> P. Testa |
| art. 22 par. III P. Cottafavi | artt. 28-135 <i>omissis</i> |
| art. 22 parr. IV-VI P. Testa | artt. 136-138 non commentati |
| art. 22- <i>bis</i> non commentato | artt. 139-140 G. Finocchiaro |
| art. 23 parr. I-V P. Testa | art. 140- <i>bis</i> A. Giussani |
| art. 23 par. VI P. Cottafavi | artt. 141-141- <i>decies</i> G. Finocchiaro |

Legge 18 giugno 1998 n. 192 (subfornitura)

| | |
|---------------------|------------------|
| artt. 6-7 P. Fabbio | art. 9 P. Fabbio |
|---------------------|------------------|

DIRITTO ANTITRUST

Federico Ghezzi

Trattato FUE (artt. 101-106)

| | |
|--|---|
| art. 101 sez. I-II parr. I-XII A. Assenza (F. Ghezzi*) | art. 101 sez. III parr. XXVIII-XXIX C. Malberti |
| art. 101 sez. II par. XIII B. Caruso (M. Maggiolino*) | art. 101 sez. IV-V G. Massarotto (F. Ghezzi*) |
| art. 101 sez. III parr. XIV-XXVI A. Assenza (F. Ghezzi*) | art. 101 sez. VI P. Iannuccelli |
| art. 101 sez. III par. XXVII A. Assenza (M. Maggiolino*) | art. 102 M. Todino |
| | artt. 103-105 G. Fonderico |
| | art. 106 G. Ioannides |

Regolamento CE n. 1/2003

| | |
|--|--|
| artt. 1-6 B. Caruso (J. Bertone*) | art. 23 parr. VIII-XII C. Muraca (A. Legrottaglie) |
| artt. 7-8 S. Borocci (J. Bertone*) | artt. 24-26 F. Ghezzi (A. Legrottaglie) |
| art. 9 G. Massarotto | artt. 27-28 P. Iannuccelli |
| art. 10 S. Borocci (J. Bertone*) | art. 29 F. Ghezzi (A. Legrottaglie) |
| artt. 11-16 P. Iannuccelli | artt. 30-33 P. Iannuccelli |
| artt. 17-19 S. Borocci (J. Bertone*) | artt. 34-45 non commentati |
| artt. 20-22 C. Muraca (A. Legrottaglie) | |
| art. 23 par. I-VII F. Ghezzi (A. Legrottaglie) | |

Regolamento CE n. 139/2004 (concentrazioni)

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| art. 1 G. Mangione | artt. 2-3 sez. III G. Mangione |
| artt. 2-3 sez. I G. Mangione | artt. 4-26 G. Mangione |
| artt. 2-3 sez. II M. Todino | |

L. 10 ottobre 1990, n. 287 (legge antitrust)

| | |
|--|----------------------------------|
| art. 1 G. Mangione | art. 3 M. Todino |
| art. 2 sez. I parr. I-X F. Ghezzi | art. 4 F. Ghezzi |
| art. 2 sez. I par. XI B. Caruso (M. Maggiolino*) | artt. 5-7 sez. I G. Mangione |
| art. 2 sez. II parr. XII-XXIV F. Ghezzi | artt. 5-7 sez. II M. Todino |
| art. 2 sez. II parr. XXV-XXVI G. Massarotto (M. Maggiolino*) | artt. 5-7 sez. III G. Mangione |
| art. 2 sez. II parr. XXVII-XXVIII F. Ghezzi | artt. 8-9 G. Fonderico |
| art. 2 sez. III P. Iannuccelli | artt. 10-11 G. Urbano |
| | artt. 12-13 M. Trimarchi |
| | art. 14-14- <i>ter</i> S. Stella |

art. 15 C. Lo Surdo
artt. 16-19 G. Mangione
artt. 20-23 G. Fonderico-G. Ioannides
artt. 24-25 G. Fonderico

artt. 26-30 non commentati
art. 31 A. Alessandri
art. 32 non commentato
art. 33 P. Comoglio

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Coordinamento delle norme commentate da P. Comoglio, F. Cuomo Ulloa, G. Di Fazio, G. Finocchiaro, A. Giussani, L. Passanante a cura di Andrea Giussani

INDICI

a cura di Raffaele Servanzi

l'UIBM non emette alcuna comunicazione contenente eventuali rilievi (SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, cit., 1160). ■ Il **co. 10** dell'art. 173 cpi stabilisce i termini di conservazione, da parte dell'UIBM, dei documenti contenuti nei fascicoli relativi a domande di brevetto e/o di registrazione (modelli, disegni e marchi) e delle relative raccolte. La norma in esame prevede quale limite temporale di conservazione dei documenti il termine di dieci anni, mentre la reg. 95 (a) del CBE 2000 prevede un termine di cinque anni dopo l'estinzione dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale. ■ Il decreto correttivo ha interessato anche il **co. 10** dell'art. 173 cpi. In virtù della **modifica** apportata dal **d. legis. 131/10**, l'obbligo di acquisizione informatica da parte dell'UIBM dei fascicoli relativi ai titoli di proprietà industriale, prima di procedere alla materiale distruzione di essi dopo 10 anni dall'estinzione dei diritti corrispondenti, è stato riferito, con espressione più sintetica, a «gli originali, gli atti e i

documenti in essi contenuti», anziché, come previsto nel testo anteriore, a «gli originali, le domande, le descrizioni e i singoli disegni ad esse allegati». Inoltre, si è previsto che la conservazione (e la successiva acquisizione informatica) riguardi i «fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di brevetto o di registrazione, nonché le raccolte dei titoli di proprietà industriale e le raccolte delle domande» (v. PELLICANÒ, in C. GALLI, 207; ID., *Nuove leggi civ. comm.* 11, cit., 1026). La previsione della conservazione e della acquisizione telematica dei documenti citati tutelerebbe sia il richiedente, che deve poter disporre della versione originariamente depositata dei fascicoli relativi ai propri titoli di proprietà industriale anche dopo la scadenza o decadenza di tali titoli, sia i terzi, che devono poter ispezionare gli atti ufficiali dei titoli depositati presso l'UIBM anche dopo l'estinzione di tali titoli (SCUFFI-FRANZOSI, *op. cit.*, 1161).

SEZIONE II

Osservazioni sui marchi d'impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi

174 Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio. *1. Le domande di marchio ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), le registrazioni di marchio effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 179, comma 2, ed i marchi internazionali, designanti l'Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformità alle norme di cui ai successivi articoli.*

1 ■ L'art. 174 cpi rappresenta una **disposizione di portata generale** che si applica ai marchi di impresa. Essa era già presente nella precedente normativa sia in relazione ai marchi internazionali (art. 8-bis l.m.), sia in relazione alle domande di marchio nazionali e alle registrazioni ottenute con la procedura accelerata di concessione (art. 32 e 32-bis l.m.). Tali disposizioni sono state accorpate in questo articolo la cui disciplina si estende, oltre che alle registrazioni internazionali designanti l'Italia, alle domande nazionali di marchio che abbiano superato l'esame di cui all'art. 170, co. 1, lett. a) cpi, e alle registrazioni concesse con la procedura accelerata ai sensi dell'art. 179, co. 2, cpi. Di conseguenza, le predette categorie di marchi sono soggette alle osservazioni dei terzi e alle opposizioni. **Il Codice riserva esclusivamente ai marchi lo strumento delle osservazioni dei terzi e la procedura dell'opposizione alla registrazione.** ■ In dottrina è stato osservato (SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Il Codice della Proprietà Industriale*, 771) che **per gli altri titoli di proprietà industriale previsti dal Codice dovrebbe trovare applicazione**, nei relativi procedimenti di registrazione o brevetto, **la l. 7-8-1990, n. 241** che il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni. In particolare, l'art. 9, l. 241/90 dispone che «qualunque soggetto portatore d'interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà d'intervenire nel procedimento» e il successivo art. 10 prevede che i soggetti intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto di prendere visione degli atti e di presentare

memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. ■ L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 81/E del 27-9-2016 ha fornito indicazioni in merito ai requisiti di accesso al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, il c.d. *Patent Box*. Il regime opzionale di *Patent Box*, introdotto dall'art. 1, co. da 37 a 45, l. 23-12-2014, n. 190 e s.m.i., consiste nella parziale detassazione dal reddito complessivo nonché dal valore della produzione ai fini IRAP dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali conseguiti dai titolari di reddito d'impresa che abbiano il diritto allo sfruttamento economico dei suddetti beni immateriali e a condizione che gli stessi esercitino attività di ricerca e sviluppo. Le disposizioni di attuazione di tale agevolazione sono state fornite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze del 30-7-2015. In particolare, l'Agenzia delle entrate ha inteso precisare che: a) l'opzione di accesso al regime opzionale di *Patent Box* è ammessa anche per i marchi in corso di registrazione con procedimenti di opposizione pendenti sugli stessi; b) la documentazione attestante l'avvenuto deposito della domanda di registrazione, idoneamente comprovata dalle ricevute rilasciate dagli Uffici competenti, è sufficiente a consentire l'accesso al regime; c) la perdita dei benefici fiscali si avrebbe nel caso di rigetto della domanda di registrazione, essendo la concreta fruizione dei benefici fiscali vincolata all'esito del procedimento di opposizione. Si ritiene che le indi-

cazioni fornite nella risoluzione dall'Agenzia delle entrate e riassunte nei citati punti a), b) e c) possano essere validamente estese alle altre categorie di beni immateriali soggetti ad una procedura di registrazione sui quali siano pendenti delle opposizioni, ossia (i) ai brevetti industriali in corso di registrazione, purché sia disponibile la prova dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto da fornirsi mediante la produzione di una ricevuta rilasciata dall'Ufficio competente ed (ii) ai disegni e modelli giuridicamente tutelabili, purché sia disponibile la prova dell'avvenuto deposito della domanda di registrazione da fornirsi mediante la produzione di una ricevuta rilasciata dall'Ufficio competente (M. PENNESI-G. GALLUCCI, *Accesso al Patent Box per i*

marchi in corso di registrazione, Corriere tributario 17, 5, 385). Si deve al d. legisl. 8-10-1999, n. 447 recante «Disposizioni in materia di marchi d'impresa per l'applicazione del protocollo relativo all'intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi» l'introduzione in materia di marchi dello strumento delle osservazioni dei terzi e della procedura di opposizione. Per il tramite delle osservazioni, i terzi interessati possono far presente all'Ufficio, nel procedimento di registrazione dei marchi, eventuali impedimenti assoluti (art. 175 cpi); mediante la procedura di opposizione i titolari di diritti anteriori possono intervenire per far valere impedimenti relativi alla registrazione (artt. 176 ss. cpi).

175 Deposito delle osservazioni dei terzi. 1. *Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione.*

2. *Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione.*

3. *Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine dell'esame di cui all'articolo 170, comma 1, lettera a).*

SOMMARIO: I. I precedenti della norma. - II. Osservazioni generali. - III. L'oggetto delle osservazioni. - IV. La legittimazione. - V. Le regole procedurali. - VI. Le novità introdotte dal d. legisl. 131/10.

I. I precedenti della norma. ■ Sui precedenti e sulla storia della norma qui commentata rinvio alla V edizione di questo commentario.

II. Osservazioni generali. ■ Prima dell'emanazione della disposizione dell'art. 32 l.m., introdotta dal d. legisl. 447/99 e alla quale si deve l'applicazione alla procedura di registrazione del marchio degli artt. 7 e 8, l. 241/90 (c.d. *legge breve sul procedimento amministrativo*), l'orientamento della Commissione dei Ricorsi si era mostrato contrario all'applicabilità della disciplina sul procedimento breve alla materia dei marchi d'impresa (decisione 00/76 del 29-2-2000 e decisione 04/6988 del 24-2-2004). Nella decisione 99/80 del 21-5-1999, la Commissione dei ricorsi aveva riconosciuto la possibilità di intervento di terzi nei procedimenti pendenti di fronte ad essa però non nei procedimenti di fronte all'UIBM, richiamandosi all'art. 105 c.p.c. (relativo alla possibilità di intervento del terzo in giudizio) al quale rinvia l'art. 72 l.i. e in ragione della natura giurisdizionale della Commissione. L'art. 175 cpi ricalca il testo dell'art. 40, r. CE 09/207 del 26-2-2009 sul marchio comunitario, il quale prevedeva la possibilità di presentare osservazioni da parte dei terzi. Il r. CE 09/207 è stato dapprima modificato ad opera del r. UE 15/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16-12-2015 (RMUE) e poi abrogato dal r. UE 17/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14-6-2017 sul *Marchio dell'unione europea (GUUE, serie L 154 del 16-6-2017)*. Il RMUE aveva aggiunto due paragrafi alla originaria disposizione di cui all'art. 40, r. CE 09/207. Si trattava del par. 2, a mente del quale le osservazioni dei terzi dovevano essere presentate prima della scadenza del termine di opposizione o, qualora fosse stata fatta opposi-

zione al marchio, prima dell'adozione della decisione finale sull'opposizione ed il par. 3 che precisava che la presentazione delle osservazioni non avrebbe pregiudicato il diritto dell'Ufficio di riaprire l'esame degli impedimenti assoluti, di propria iniziativa, in qualsiasi momento prima della registrazione, se necessario. L'art. 40, r. CE 09/207 è stato abrogato e sostituito dall'art. 45, r. UE 17/1001. Ai sensi del par. 1 dell'art. 45 "Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi o organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono indirizzare all'Ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali ai sensi degli articoli 5 e 7 il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione". Inoltre, la disposizione dell'art. 45 precisa che le persone e i gruppi o gli organismi di cui al co. 1 non acquistano la qualità di parti nella procedura dinanzi all'Ufficio. L'art. 45, r. UE 17/1001 ribadisce quanto affermato dall'art. 40 come novellato dal RMUE in merito alle osservazioni dei terzi che devono essere presentate prima della scadenza del termine di opposizione o, qualora sia stata fatta opposizione al marchio, prima dell'adozione della decisione finale sull'opposizione (par. 2) e in ordine alla presentazione delle osservazioni di cui al par. 1, la quale non pregiudica il diritto dell'Ufficio di riaprire l'esame degli impedimenti assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima della registrazione, se del caso. Il par. 4 dell'art. 45, r. UE 17/1001 riscrive esattamente il par. 4 dell'art. 40 RMUE che a sua volta aveva ripreso letteralmente il contenuto dell'originario par. 2 dell'art. 40, r. 09/207 secondo cui le osservazioni devono essere notificate al richiedente che può presentare le proprie

deduzioni. Rispetto alla originaria disposizione introdotta dal r. CE 09/207, la disposizione dell'art. 40 RMUE aveva aggiunto, quali motivi per i quali il marchio doveva essere escluso d'ufficio dalla registrazione, accanto agli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall'art. 7, r. 09/207 (disposizione modificata dal r. UE 15/2424), i motivi correlati alla titolarità del marchio UE (art. 5, r. 09/207, art. non modificato dal r. UE 15/2424). La vigente disposizione dell'art. 45, r. 17/1001 riprende esattamente il testo dell'art. 40 RMUE, richiamando, quindi, gli **impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall'art. 7, r. UE 17/1001 e i motivi correlati alla titolarità del marchio UE ai sensi dell'art. 5, r. 17/1001**. ■ Non possono, per contro, essere oggetto di osservazioni gli **impedimenti c.d. relativi alla registrazione**. Nel caso di marchi costituiti da nomi e ritratti di persona, le osservazioni non possono avere ad oggetto la mancanza del consenso degli aventi diritto. Si tratta di un'ipotesi che non rientra tra quelle per le quali è ammessa la partecipazione dei terzi al procedimento davanti all'UIBM e questo per due ragioni. In primo luogo perché in tale ipotesi è prevista la possibilità dell'opposizione, ai sensi degli artt. 176 ss. cpi, ed in secondo luogo perché la registrazione avvenuta in violazione dell'art. 8 cpi non dà luogo ad un caso di nullità assoluta, bensì ad un motivo di nullità relativa, che può essere fatto valere soltanto dai titolari dei diritti anteriori (SENA-FRASSI-GIUDICI, *Nuove leggi civ. comm.* 00, 523).

1 **IV. La legittimazione.** ■ Mentre il **co. 1** dell'art. 175 cpi indica quale **soggetto legittimato** a proporre le osservazioni "**qualsiasi interessato**", cioè chiunque potrebbe essere direttamente o indirettamente leso dalla concessione del marchio oggetto delle osservazioni, la norma comunitaria corrispondente, **Part. 45, r. UE 17/1001** che riprende **Part. 40, r. CE 09/207, nella versione confermata dal r. UE 15/2424**, indica con precisione i soggetti legittimati; tali sarebbero tutte «le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori. ■ In particolare, saranno legittimati alla presentazione delle osservazioni non solo i concorrenti che possano essere direttamente o indirettamente danneggiati dalla registrazione del marchio, ma anche le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori, che possano essere da essa danneggiati o ingannati (SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, tomo II, *Diritto procedimentale e processuale* 14, 1117). Chi presenta le osservazioni può farlo direttamente ovvero attraverso un mandatario ex art. 201 cpi. ■ È stato sottolineato come i terzi abbiano un interesse concreto ed attuale ad impedire *ab initio* l'attribuzione della titolarità di una privativa in capo al richiedente, in quanto il diritto di monopolio costituisce uno sbarramento all'attività dei terzi; tale ragione spiegherebbe il senso della legittimità allargata dell'intervento (GALLI, *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale* 00, 7, 8). ■ È stata posta la **questione se** nel caso in cui **a proporre le osservazioni sia uno straniero** si renda necessario l'elezione di domicilio in Italia. A tal proposito, dal momento che il terzo osservante non «assume la qualità di parte nella procedura di registrazione», l'elezione di domicilio in Italia non è

probabilmente necessaria, posto che nessuna comunicazione riceverà né dall'Ufficio, né dal titolare/ricorrente del marchio oggetto delle sue osservazioni (GHIDINI-DE BENEDETTI, *op. cit.*, 463).

V. Le regole procedurali. ■ Le osservazioni vanno presentate in **forma scritta**. È da escludere la possibilità di audizioni, nel corso delle quali i terzi possano presentare rilievi orali, ancorché suscettibili di verbalizzazione. L'articolo in commento non prevede particolari formalità per la presentazione all'Ufficio delle osservazioni. ■ In dottrina vi è chi (RAPISARDI, *ibidem*) ritiene che siano **applicabili le disposizioni degli artt. 1, 2 e 4 del d.p.r. 30-6-1972, n. 540**. Il d.p.r. 30-6-1972, n. 540 è stato abrogato dal Codice della proprietà industriale e le disposizioni degli artt. 1, 2 e 4 sono state trasfuse nelle disposizioni degli artt. 1 e 3 reg. cpi. L'art. 1 reg. cpi consente il deposito delle domande, delle istanze e degli atti relativi ai marchi, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Ammette, inoltre, il deposito di tali documenti presso l'UIBM anche per mezzo del servizio postale. L'art. 3 reg. cpi, infine, dispone che ove il termine di deposito dei documenti scada di sabato, di domenica o in un giorno festivo, o in un giorno in cui gli uffici siano chiusi, la scadenza viene prorogata al primo giorno successivo nel quale gli uffici sono aperti.

■ Le osservazioni dei terzi devono specificare i **motivi di non registrabilità del marchio**. ■ Alle osservazioni potranno essere allegati **documenti probatori**, diretti, cioè, a dimostrare la sussistenza degli impedimenti assoluti alla registrazione. ■ Le osservazioni dei terzi non sembrano dar luogo ad un subprocedimento, o ad un incidente, nella procedura di registrazione. Il sistema delle osservazioni è stato definito come una "**quasi opposizione**" e qualificato come una procedura "precontenziosa" (SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale* 09, 25). Il fine delle «osservazioni» è unicamente quello di portare a conoscenza dell'UIBM i motivi di nullità assoluta della registrazione e fornirne le prove, allo scopo di favorirne l'esame approfondito e completo da parte dell'Ufficio. A riprova di questo vi sarebbe sia il fatto che il terzo non acquista la qualità di parte nel procedimento (art. 175, co. 1, cpi) e sia il fatto che l'Ufficio non è obbligato a comunicare le osservazioni al richiedente. La comunicazione avrà luogo solo se le osservazioni siano ritenute «*pertinenti e rilevanti*» (art. 175, co. 2, cpi). ■ Mentre la disciplina nazionale non prevede un obbligo di comunicazione delle osservazioni al richiedente, l'art. 45, r. UE 17/1001, riprendendo quanto stabilito all'art. 40, RMUE, par. 4 che riproduce il corrispondente antecedente par. 2, r. 09/207, ribadisce **l'obbligatorietà della notifica delle osservazioni al richiedente**. Inoltre, la prassi dell'UAMI è nel senso di una comunicazione di tutte le osservazioni che gli pervengano da parte dei terzi. Si rammenta che l'UAMI, a partire dall'entrata in vigore del RMUE avvenuta il 23-3-2016, è denominato Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), come stabilito dal secondo considerando del suddetto Regolamento. ■ Le osservazioni presentate dai terzi all'UIBM vengono da esso valutate a mente del co. 2 dell'art. 175 cpi. **Se l'Ufficio ritiene le osservazioni "pertinenti e rilevanti"**, esso **le comunica al richiedente** conceden-

- dogli un termine di 30 giorni dalla data della comunicazione per presentare le proprie deduzioni. Tale termine deve ritenersi prorogabile ai sensi dell'art. 191 cpi. ■ Ai sensi del co. 3 dell'art. 175 cpi per i marchi internazionali designanti l'Italia, le osservazioni sono considerate dall'Ufficio «solo al fine dell'esame» previsto dall'art. 170, co. 1, lett. a), cpi. Tale disposizione si pone in relazione con la disposizione dell'art. 171 cpi in tema di esame dei marchi internazionali. Nel presentare le proprie deduzioni, il richiedente potrà fornire una più compiuta prova documentale dell'acquisto della capacità distintiva del segno e potrà argomentare in ordine alla non decettività del segno, alla sua non descrittività, alla non necessità tecnica od estetica della forma del prodotto, di cui è chiesta la registrazione come marchio e alla non contrarietà del marchio all'ordine pubblico e al buon costume (SENA-FRASSI-GIUDICI, *Nuove leggi civ. comm.* 00, 524; SENA II, 136).
- 9 ■ L'art. 175 cpi al co. 2 fissa il termine di **trenta giorni per la presentazione da parte del richiedente delle deduzioni** in risposta alle osservazioni del terzo, termine che decorre dal giorno in cui il richiedente avrà ricevuto legale conoscenza delle osservazioni attraverso la comunicazione da parte dell'UIBM. Non sembrano essere ammesse forme di conoscenza equipollenti alla comunicazione. ■ **Il termine** per la presentazione da parte del richiedente delle deduzioni è stabilito a **pena di decadenza**. Anche alle deduzioni si applicheranno le norme del d.p.r. 30-6-1972, n. 540, già richiamate per la presentazione delle osservazioni. ■ **La mancata risposta del richiedente alle osservazioni dei terzi**, comunicategli dall'Ufficio a norma del co. 2 dell'articolo in esame, **non è sanzionata** in alcun modo. L'Ufficio potrà, quindi, procedere alla registrazione anche in mancanza delle deduzioni del richiedente, non trovando applicazione, in questo caso, la regola del rigetto automatico della domanda di registrazione.
- 11 ■ Con riferimento ai terzi osservanti, è stato rilevato che non assumendo essi, in base al co. 1 dell'art. 175 cpi «la qualità di parte nella procedura di registrazione», l'Ufficio non dovrà comunicare loro l'esito della valutazione delle loro osservazioni, ed il richiedente il marchio non dovrà, in alcun modo, renderli partecipi delle sue deduzioni nel caso in cui l'UIBM, ritenendo «pertinenti e rilevanti» le osservazioni presentate, glielne abbia comunicate. I terzi dovranno, quindi, farsi carico di esaminare il fascicolo della domanda per poter, se necessario, proporre l'azione di nullità di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la registrazione del marchio sia concessa o confermata. In nessun caso, i terzi avranno la facoltà di ricorrere alla Commissione dei Ricorsi per il mancato recepimento delle loro osservazioni da parte dell'UIBM. Parimenti, le eventuali note dell'UIBM di risposta ad osservazioni formulate da un soggetto terzo ai sensi dell'art. 175 cpi non sono ricorribili davanti alla Commissione dei Ricorsi; di conseguenza un ricorso presentato contro queste note è inammissibile (CR 14-7-2006, *GADI 07*, 5073, 135). Anche nell'ipotesi di rigetto della domanda di registrazione del marchio da parte dell'Ufficio sulla base delle osservazioni dei terzi, in caso di ricorso del titolare/richiedente alla Commissione dei Ricorsi, i terzi non saranno, comunque, legittimati ad intervenire dinanzi alla Commissione dei Ricorsi. La Commissione dei Ricorsi ha osservato che, mentre l'art. 182 cpi prevede la possibilità di impugnare davanti alla Commissione dei ricorsi la decisione dell'UIBM con cui sia dichiarata inammissibile o respinta un'opposizione, l'art. 175 non prevede alcuna impugnazione per le note di risposta alle osservazioni. La Commissione dei ricorsi, inoltre, ha rilevato che l'art. 135, co. 1, cpi, nell'indicare i provvedimenti ricorribili, si riferisce a provvedimenti definitivi che respingano totalmente o parzialmente una domanda o istanza ovvero rinvia a casi di ricorso espressamente previsti dal Codice e non prevede invece la ricorribilità di note o comunicazioni dal carattere interlocutorio quali sono le note di risposta ad osservazioni di terzi (nota in CR 14-7-2006, *GADI 07*, 5073, 135 e 138; SCUFFI-FRANZOSI, *op. cit.*, 1119). Tuttavia, non si potrebbe totalmente escludere l'intervento dei terzi davanti alla Commissione dei ricorsi in base alla l. 241/90 in materia di procedimento amministrativo (GHIDINI-DE BENEDETTI, *op. cit.*, 464).
- VI. Le novità introdotte dal d. legisl. 131/10.**
- **L'art. 90, d. legisl. 131/10 ha eliminato** la previsione contenuta nell'art. 175, co. 1, cpi concernente **il termine perentorio di due mesi per la presentazione delle osservazioni dei terzi** sulla registrazione dei marchi, in conformità con la disciplina del Regolamento sul marchio UE che non prevede alcun termine. Secondo la disciplina dell'Unione europea, prima che il RMUE modificasse l'art. 40, r. 09/207, stabilendo la regola, ribadita dall'art. 45, r. UE 17/1001, secondo cui le osservazioni dei terzi devono essere presentate prima della scadenza del termine di opposizione o, qualora sia stata fatta opposizione al marchio, prima dell'adozione della decisione finale sull'opposizione, le osservazioni potevano essere presentate fino alla data di concessione del marchio (abrogato art. 40, r. 09/207). Inoltre, la previsione introdotta dal RMUE e contenuta nel novellato par. 3, art. 40, r. 09/207 e ribadita dall'art. 45, r. UE 17/1001, secondo cui la presentazione delle osservazioni non pregiudica il diritto dell'Ufficio di riaprire l'esame degli impedimenti assoluti, di propria iniziativa, in qualsiasi momento prima della registrazione, se del caso ha comportato la soppressione delle lett. a), b) e c) dell'art. 175, co. 1, cpi, che riguardavano la decorrenza del termine di presentazione delle osservazioni. ■ Ai sensi della disposizione previgente, per i marchi nazionali, il termine decorreva dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione, nel caso in cui la domanda fosse stata pubblicata sul Bollettino di cui all'art. 187 cpi oppure dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio sul Bollettino medesimo, se la domanda non fosse già stata pubblicata, come previsto dall'art. 179 cpi, mentre, per i marchi internazionali designanti l'Italia, il termine decorreva dal primo giorno del mese successivo a quello in cui fosse avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazzetta dell'OMPI (v. PELLICANÒ, *Le novità in materia di rilievi e osservazioni di terzi*, in C. GALLI, 207). ■ Tali termini di decorrenza, come si è appena detto, soppressi, con riferimento alle osservazioni dei terzi, sono stati, invece, espressamente inclusi nell'art. 176, co. 1, cpi, per individuare il *dies a quo* del periodo di tre mesi per proporre l'opposizione alla registrazione dei marchi.